



DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN
MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

Art. 63

Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

Al fine di favorire la piena inclusione sociale delle persone con sordocecita', in attuazione degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono inserite le seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilità' uditiva e visiva»;
- b) all'articolo 2:
 - 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà' nell'orientamento e nella mobilità' e nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri»;
 - 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità' civile e di sordità' civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'età' evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità' civile e di invalidità' civile. Le persone sordocieche percepiscono altresì' in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità' civile, di cecità' civile e di invalidità' civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;
- c) all'articolo 3:
 - 1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità'» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità'» e, al terzo periodo, le parole: «di cecità' civile e di

sordita' civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cecita' civile, di sordita' civile e di invalidita' civile»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La condizione di sordocieco e' altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecita' civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'eta' evolutiva, la condizione di invalidita' civile».

Versione in vigore dal 3 dicembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
Estremi	Legge 2 dicembre 2025, n. 182
Titolo	III — Ulteriori misure di semplificazione
Capo	II — Misure di semplificazione in materia sanitaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-semplificazione-e-la-digitalizzazione-dei/art-63-modifiche-alla-legge-24-giugno-2010-n-107-sul-riconoscimento-dei>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it